

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, di seguito denominata A.O.U.P, codice fiscale /P.IVA 05841790826, con sede in Palermo via del Vespro 127-129, nella persona del Direttore e legale rappresentante dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950 domiciliato per la carica, presso la sede (di seguito denominata semplicemente AOUP)

E

L'INAIL Direzione Regionale Sicilia, di seguito denominata INAIL, codice fiscale 01165400589, con sede in Palermo via del Fante 58/d, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott. Giorgio Soluri, nato a PALERMO il 14/12/1962, domiciliato presso la sede (di seguito denominata semplicemente INAIL)

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'A.O.U.P, e per essa il Dipartimento di Scienze Radiologiche si impegna a prestare l'attività di consulenza di diagnostica per Immagini in favore dell'I.N.A.I.L. a supporto dell'attività del medesimo Istituto.

Le suddette attività saranno assicurate dall'AOUP, per il tramite del prof. Sergio Salerno, designato dalla Azienda stessa, con autonoma decisione.

ART.2

L'attività di consulenza in parola sarà prestata, nel regime previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di esclusività del rapporto di lavoro del personale interessato e di incompatibilità, nonché nel rispetto dei Regolamenti aziendali disciplinanti l'attività libero professionale e l'orario di lavoro della Dirigenza Sanitaria in atto vigenti in AOUP.

ART.3

L'attività di consulenza, oggetto della presente convenzione, verrà effettuata mediante n.2 accessi settimanali, per complessive 8 ore, presso le strutture dell'I.N.A.I.L. appositamente dedicate a tale attività, fatta salva la possibilità di modifica del predetto monte ore e della sua ripartizione, da concordarsi preventivamente tra i responsabili dei servizi e delle strutture interessate, in relazione alle rispettive necessità organizzative e funzionali.

ART.4

La medesima attività di consulenza dovrà essere garantita fuori dal normale orario di lavoro, compatibilmente con l'articolazione dello stesso e nel rispetto dei turni di servizio del professionista coinvolto e, comunque, senza pregiudizio alcuno per i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad espletare nell'ambito della Struttura di appartenenza.



ART.5

L'I.N.A.I.L. si obbliga a mettere a disposizione del personale sanitario dell'AOUP che presterà l'attività di consulenza i locali necessari per l'ottimale svolgimento della stessa, nonché tutte le attrezzature occorrenti e la piena collaborazione del personale allocato presso la struttura dove avrà luogo la medesima attività.

ART. 6

L'I.N.A.I.L. si obbliga a corrispondere all'AOUP, a fronte dell'attività di consulenza effettuata, un compenso sulla base della tariffa minima nazionale dell'Ordine dei Medici (D.P.R. 17.02.1992) pari a 33,57 Euro per ogni relazione medica richiesta dall'I.N.A.I.L. e svolta dal medico consulente dell'A.O.U.P. Il compenso per le prestazioni erogate dovrà affluire direttamente all'Azienda ed il versamento dovrà essere effettuato tramite accredito su c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P. a seguito di emissione da parte dell'Azienda di apposite fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà previo accertamento, ai sensi delle norme vigenti in materia di D.U.R.C., delle condizioni di regolarità contributiva dell'A.O.U.P. Dette condizioni di regolarità contributiva si intendono indispensabili ai fini del permanere del presente rapporto di convenzione.

ART.7

L'I.N.A.I.L. curerà la tenuta di un registro degli accessi effettuati nonché la trasmissione all'AOUP di un prospetto riepilogativo, cartaceo, degli stessi.

ART. 8

Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni e della normativa I.N.A.I.L. applicativa della stessa.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e cureranno, altresì, che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi.

L'A.O.U.P. prende atto che i dati contenuti nella presente Convenzione e ad essa riferiti, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, pertanto, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Codice, con il presente articolo si fornisce all'A.O.U.P. l'informativa sull'uso di tali dati.

ART.9

La presente convenzione avrà durata biennale senza soluzione di continuità dal precedente rapporto in scadenza al 31.03.2016. La stessa potrà essere rinnovata previo esplicito consenso delle parti.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione.

ART.10

La presente convenzione è soggetta automaticamente a qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare, dai contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la tematica oggetto della presente convenzione e dall'applicazione della Convenzione stipulata tra l'INAIL e la Regione Siciliana in data 18-12-2009.



ART.11

Le spese di registrazione e bollo della presente convenzione, se normativamente previsto, sono a carico dell'INAIL.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo li 17. 12. 2016

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"PAOLO GIOVANNI" DI PALERMO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Li Danni)



I.N.A.I.L.
DIREZIONE REGIONALE SICILIA
IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Soluri)

